

I PREGI DEL JOBS ACT

Dai presupposti politici e filosofici alle circolari ministeriali applicative

*dott. Vincenzo Musolino, Ricercatore in Metodologie della Filosofia Università di Messina, Ispettore del Lavoro
vincenzomusolino@libero.it*

Semplificazione e razionalizzazione sono le ragioni che hanno condotto al Jobs Act; semplificazione degli strumenti contrattuali, in vista dell'emergere prioritario di un contratto subordinato a tempo indeterminato e caratterizzato da tutele crescenti, e razionalizzazione tanto dei controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale quanto degli strumenti delle politiche attive di collocamento.

L'ispirazione di fondo è senz'altro riformistica in senso liberale e sociale e riproduce, nell'ambito del diritto del lavoro, le acquisizioni di quella economia sociale di mercato che ha consentito nell'immediato dopoguerra il miracolo economico tedesco e quello italiano.

Cosa viene superato, dunque? Una certa impostazione culturale di matrice collettivista che, soprattutto dagli anni 70 e fino alle prime riforme dei primi anni 90, ha investito il diritto del lavoro in Italia di un compito ideologico che progressivamente ha sganciato le legittime pretese contrattuali dei lavoratori dalla sostenibilità economica delle stesse e dal bene comune; fino all'estremo di un mercato del lavoro vincolato da un rigido collocamento pubblico obbligatorio, anonimo e refrattario ai criteri meritocratici e alle libere scelte d'impresa. In tal senso, pur rimanendo altamente positiva la valutazione complessiva dello Statuto dei Lavoratori (1970) – testo, occorre ribadirlo, non votato da quella sinistra comunista che, poi, lo ha strumentalmente sacralizzato – non si può tacere la progressiva trasformazione teologistica di alcuni dei suoi assunti in tabù immodificabili. L'esempio più significativo è quello del mitico articolo 18 (il reintegro in caso di licenziamento accertato come illegittimo nelle imprese con occupazione superiore ai 15 dipendenti). Ora, aldilà dell'effettiva operatività concreta (nella prassi sono negli anni sempre più frequentemente emerse transazioni di carattere monetario) sono evidenti i limiti di una norma tesa a rendere indissolubile una contingente dinamica sociale ed economica e che ha condannato al nanismo le prospettive di crescita di molte imprese intimorite dallo spauracchio di non poter affrontare le crisi cicliche; anche a fronte di una giurisprudenza troppo spesso a digiuno delle regole di mercato e refrattaria – per motivi anche politici – ad accettare il principio liberale - ma anche cattolico democratico - secondo il quale il lavoro è creato innanzitutto dall'intrapresa e non dallo Stato. Con ciò, l'art. 18 è stato progressivamente caricato di una valenza cripto rivoluzionaria e conservatrice allo stesso tempo che ha spinto le frange più estreme

dell'antagonismo a proiettare fino agli anni 2000 le tragiche illusioni palingenetiche del brigatismo armato contro, appunto, riformisti veri quali D'Antona e Biagi. Tale fenomeno di culto teologico politico di assunti normativi non è esclusiva solo italiana; lo stesso psico dramma, sempre all'interno della comunità politica di Sinistra, è stato vissuto in Gran Bretagna con la clausola 4 dello Statuto del Partito Laburista, approvato nel congresso del 1918. Tale norma impegnava in prospettiva la sinistra britannica a raggiungere l'obiettivo della statizzazione dei mezzi di produzione, negando in pratica la legittimità del concetto di proprietà privata e di iniziativa economica libera. L'assurdo fu che tale vincolo politico rimase in vigore fino al 1995, fino al buon senso riformista di un giovane Segretario di nome Tony Blair, il quale non rinnegò né tradì – come invece fu accusato – le ragioni di giustizia ed equità della Sinistra ma, semplicemente e pragmaticamente, riconobbe l'assurdità di una cristallizzazione ideologica di un assunto superato dal corso storico e dalle dinamiche sociali di un Paese già da anni alla guida della globalizzazione dei mercati e primo beneficiario degli effetti dell'intraprendenza privata. La nuova versione statutaria della clausola 4 del "new Labour" non fa più riferimento al controllo dello Stato sulla economia e parla, invece, di efficienza e di competitività, puntando sulla uguaglianza delle opportunità in un sistema economico nel quale la priorità sta nella creazione di ricchezza, unica via per consentire davvero il progresso sociale degli strati più deboli e la mobilità sociale. Fu proprio questa rivoluzione ideologica a consentire la lunga e proficua stagione di governo della Terza Via ed il superamento del thatcherismo, non certo l'arroccamento sul mito dello Stato padrone.

Come è noto, oggi, grazie al Jobs Act, figlio legittimo, è bene ribadirlo, tanto della riforma Treu che di quella Biagi, nonostante le tante resistenze conservatrici, il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tutele crescenti è ormai operativo. I dati statistici relativi alla prima applicazione, aiutata da un poderoso sgravio contributivo, sono stati impressionanti: Il contratto subordinato sine die ha "cannibalizzato" tutte le altre forme contrattuali; i nuovi assunti – che sono tutt'ora in aumento, nonostante la fisiologica frenata dovuta alla riformulazione restrittiva degli sgravi – sono avviati con questo strumento e i vecchi co.co.pro e le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo – forme flessibili che sono state abusate per lucrare profitto dallo sfruttamento dei lavoratori – sono state convertite in lavoro subordinato formalizzato.

Nel concreto, cosa comporta tutto questo? Innanzitutto, i lavoratori potranno più facilmente accedere ai prestiti e ai mutui ipotecari perché finalmente 'stabilizzati' nel tempo ed ancora, la vigilanza sugli illeciti a danno dei diritti retributivi e della contribuzione obbligatoria viene

radicalmente semplificata perché gli ispettori invece di trovarsi di fronte la giungla contrattuale avranno a che fare con un contratto chiaro e prevalente.

Un ulteriore annotazione: gli eterni oppositivi e i benaltristi che coltivano l'ottimo contro il bene ed il possibile – di destra o pseudo-sinistra poco importa stante la comune impronta illiberale – continueranno a concentrarsi sulla abolizione dell'art. 18. A me stesso ricordo la buona prassi della lettura e della analisi delle norme che si vogliono contestare senza preconcetti ideologici; sul punto, in sintesi: il reintegro sul posto di lavoro sarà sempre possibile nei casi di licenziamento nullo o privo di forme, in quello discriminatorio e potenzialmente mobbizzante e nel cosiddetto licenziamento disciplinare (cioè nel caso in cui si contesti al lavoratore un illecito a danno dell'organizzazione d'impresa) quando è accertata in giudizio l'inesistenza del fatto notificato. Per tutto il resto – cioè per evitare i licenziamenti dettati da motivi economici – dovremmo contribuire tutti alla ripresa economica del Paese – i datori di lavoro con gli investimenti ed i lavoratori con la produttività della prestazione resa – perché le imprese esistono non per licenziare ma per assumere ... e questo fanno quando il quadro normativo è certo e le prospettive per il futuro chiare.

RIFERIMENTI NORMATIVI: *legge 10 dicembre 2014, n. 183 (“legge delega”); decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione); decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti); decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro); decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro); decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro); decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale); decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive); decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (razionalizzazione e semplificazione delle procedure a carico dei cittadini e misure in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità). Circolare Min. Lav. N. 24 del 05/10/2015 (procedimento per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale); Circolare Min. Lav. N. 26 del 12/10/2015 (indicazioni operative sulle modifiche all'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale); Circolare Min. Lav. N. 30 del 09/11/2015 (nota integrativa alla circolare in tema di ammortizzatori sociali); Circolare Min. Lav. N. 34 del 23/12/2015 (indicazioni operative sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro); Circolare Min. Lav. N. 3 del 01/02/2016 (collaborazioni coordinate e continuative, indicazioni per il personale ispettivo); Circolare Min. Lav. N. 04/03/2016 (modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).*

Bibliografia

- Diotallevi, L. *L'ordine imperfetto. Modernizzazione, Stato, secolarizzazione, Rubettino, Soveria Mannelli, 2014.*
- Hayek, A. *La via della schiavitù, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011.*
- Hayek, A. *Legge, legislazione e libertà, Il Saggiatore, Milano, 2010.*
- Leoni, B. *La libertà e la legge, Liberlibri, Macerata, 2010.*
- Lottieri, C. *Credere nello Stato?, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011.*
- Musolino, V. *Eccezione e Trascendenza. La Teologia Politica di Carl Schmitt, Disoblio Edizioni, Bagnara, 2015.*
- Ropke, W. *Il Vangelo non è socialista, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006.*
- Voegelin, E. *La nuova scienza politica, Borla, Roma 1999.*
- Schmitt, C. *Il valore dello stato e il significato dell'individuo, Il Mulino, Bologna, 2013.*
- Sturzo, L. *La società. Sua natura e leggi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2005.*

LETTERA ENCICLICA MATER ET MAGISTRA DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PP. XXIII (1961)

Di seguito enucleo alcuni passi significativi della Enciclica, sottolineandone le frasi per me più importanti. Il senso profondo dell'economia sociale di mercato e della dottrina sociale della Chiesa è quello di salvaguardare libertà e giustizia nelle attuali condizioni storiche, senza velleità palingenetiche legate a dirigistiche costruzioni economiche pronte ad offrire il 'paradiso in terra' a fronte della concussione dei diritti naturali dell'individuo. Si tratta, quindi, di agire, proporre e criticare senza impedire o arrestare il libero ed autonomo sviluppo dell'intraprendenza ed il progresso anche materiale, riconosciuto come bene prezioso e premessa necessaria ad una esistenza libera che non venga meno a quegli ideali sopra rappresentati.

10. A voi sono ben noti, venerabili fratelli, quei principi basilari esposti dall'immortale Pontefice [*Leone XIII nella Rerum Novarum*] con chiarezza pari all'autorità, secondo i quali deve ricomporsi il settore economico-sociale dell'umana convivenza. Essi riguardano anzitutto **il lavoro che deve essere valutato e trattato non già alla stregua di una merce, ma come espressione della persona umana.** Per la grande maggioranza degli uomini, il lavoro è l'unica fonte da cui si traggono i mezzi di sussistenza e perciò la sua remunerazione non può essere abbandonata al gioco meccanico delle leggi del mercato; deve invece essere determinata secondo giustizia ed equità, che altrimenti rimarrebbero profondamente lese, fosse pure stipulato liberamente da ambedue le parti il contratto di lavoro.

11. **La proprietà privata, anche dei beni strumentali, è un diritto naturale che lo Stato non può sopprimere.** Ad essa è intrinseca una funzione sociale, e però è un diritto che va esercitato a vantaggio proprio e a bene degli altri.

13. **È inoltre dovere dello Stato procurare che i rapporti di lavoro siano regolati secondo giustizia ed equità, e che negli ambienti di lavoro non sia lesa, nel corpo e nello spirito, la dignità della persona umana.** A questo riguardo nell'enciclica leoniana sono segnate le linee secondo le quali si è intessuta la legislazione sociale delle comunità politiche nell'epoca contemporanea; linee, come già osservava Pio XI nell'enciclica *Quadragesimo anno* [5], che **hanno contribuito efficacemente al sorgere e allo svilupparsi di un nuovo e nobilissimo ramo del diritto, e cioè del diritto del lavoro.**

14. Ai lavoratori, si afferma ancora nell'enciclica, va riconosciuto come naturale il diritto di dar vita ad associazioni o di soli operai o miste di operai e padroni, come pure il diritto di conferire ad esse la struttura organizzativa che ritengono più idonea a perseguire i loro legittimi interessi economico - professionali e il diritto di muoversi autonomamente e di propria iniziativa all'interno di esse per il proseguimento di detti interessi.

15. Operai ed imprenditori devono regolare i loro rapporti ispirandosi al principio della solidarietà umana e della fratellanza cristiana; **giacché tanto la concorrenza in senso liberistico, quanto la lotta di classe, in senso marxistico, sono contro natura e contrarie alla concezione cristiana della vita.**

19. **In ordine al regime salariale, respinge la tesi [Pio XI nella *Quadragesimo anno*]che lo qualifica ingiusto per sua natura;** ne riprova però le forme inumane ed ingiuste, secondo le quali non di rado è stato realizzato; ribadisce e sviluppa i criteri ai quali deve ispirarsi e le condizioni che devono essere soddisfatte perché in esso non sia lesa la giustizia o l'equità.

20. In questa materia, chiaramente indica il nostro predecessore, nelle presenti condizioni è opportuno temperare il contratto di lavoro con elementi desunti dal contratto di società, **in maniera che "gli operai diventino cointeressati o nella proprietà o nell'amministrazione o compartecipino in certa misura dei lucri percepiti".**

22. **Tra comunismo e cristianesimo, il Pontefice ribadisce che l'opposizione è radicale, e precisa che non è da ammettersi in alcun modo che i cattolici aderiscano al socialismo moderato: sia perché è una concezione di vita chiusa nell'ambito del tempo, nella quale si ritiene obiettivo supremo della società il benessere, sia perché in esso si propugna una organizzazione sociale della convivenza al solo scopo della produzione, con grave pregiudizio della libertà umana, sia perché in esso manca ogni principio di vera autorità sociale.**

31. In ordine al lavoro, riprendendo un motivo ricorrente nella enciclica leoniana, Pio XII [nel *Radiomessaggio della Pentecoste 1941*]ribadisce che esso è **simultaneamente un dovere e un diritto dei singoli esseri umani. Di conseguenza spetta ad essi, in prima istanza, regolare i loro vicendevoli rapporti di lavoro. Solo nel caso in cui gli interessati non adempiano o non possano adempiere il loro compito "rientra nell'ufficio dello Stato di intervenire nel campo della divisione e della distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene comune rettamente inteso".**

40. La loro azione [quella dei poteri pubblici], che ha carattere di orientamento, di stimolo, di coordinamento, di supplenza e di integrazione deve ispirarsi al "principio di sussidiarietà" formulato da Pio XI nell'enciclica *Quadragesimo anno*: **"Deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale; che siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle" .**

42. **Ma dev'essere sempre riaffermato il principio che la presenza dello Stato in campo economico, anche se ampia e penetrante, non va attuata per ridurre sempre più la sfera di libertà dell'iniziativa**

personale dei singoli cittadini, ma anzi per garantire a quella sfera la maggiore ampiezza possibile nell'effettiva tutela, per tutti e per ciascuno, dei diritti essenziali della persona; fra i quali è da ritenersi il diritto che le singole persone hanno di essere e di rimanere normalmente le prime responsabili del proprio mantenimento e di quello della propria famiglia; il che implica che nei sistemi economici sia consentito e facilitato il libero svolgimento delle attività produttive.

44. L'esperienza infatti attesta che dove manca l'iniziativa personale dei singoli vi è tirannide politica; ma vi è pure ristagno dei settori economici diretti a produrre soprattutto la gamma indefinita dei beni di consumo e di servizi che hanno attinenza, oltre che ai bisogni materiali, alle esigenze dello spirito: beni e servizi che impegnano, in modo speciale, la creatrice genialità dei singoli. Mentre dove manca o fa difetto la doverosa opera dello Stato, vi è disordine insanabile, sfruttamento dei deboli da parte dei forti meno scrupolosi, che attecchiscono in ogni terra e in ogni tempo, come il loglio tra il grano.

58. Riteniamo perciò nostro dovere riaffermare ancora una volta che la retribuzione del lavoro, come non può essere interamente abbandonata alle leggi di mercato, così non può essere fissata arbitrariamente; va invece determinata secondo giustizia ed equità. **Il che esige che ai lavoratori venga corrisposta una retribuzione che loro consenta un tenore di vita veramente umano e di far fronte dignitosamente alle loro responsabilità familiari; ma esige pure che nella determinazione della retribuzione si abbia riguardo al loro effettivo apporto nella produzione e alle condizioni economiche delle imprese;** alle esigenze del bene comune delle rispettive comunità politiche, specialmente per quanto riguarda le ripercussioni sull'impiego complessivo delle forze di lavoro dell'intero paese, come pure alle esigenze del bene comune universale e cioè delle comunità internazionali di diversa natura ed ampiezza.

64. L'accennata esigenza di giustizia può essere soddisfatta in più modi suggeriti dall'esperienza. **Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello di far sì che i lavoratori nelle forme e nei gradi più convenienti possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse imprese** giacché oggi, come e più che ai tempi del nostro predecessore, "è necessario con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con eque proporzioni presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i

78. **Inoltre muovendoci sulla linea tracciata dai nostri predecessori, noi pure riteniamo che sia legittima nei lavoratori l'aspirazione a partecipare attivamente alla vita delle imprese,** nelle quali sono inseriti e operano. Non è possibile predeterminare i modi e i gradi di una tale partecipazione, essendo essi in rapporto con la situazione concreta che presenta ogni impresa: situazione che può variare da impresa a impresa, e nell'interno di ogni impresa è soggetta a cambiamenti spesso rapidi e sostanziali. Crediamo però opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il problema della presenza attiva dei lavoratori esiste sempre, sia l'impresa privata o pubblica: e, in ogni caso, si deve tendere a che l'impresa divenga una comunità di persone nelle relazioni, nelle funzioni e nella posizione di tutti i suoi soggetti.

79. Ciò esige che i rapporti tra gli imprenditori e i dirigenti da una parte e i prestatori d'opera dall'altra, siano improntati a rispetto, a stima, a comprensione, a leale ed attiva collaborazione ed interessamento come ad opera comune, e che il lavoro sia concepito e vissuto da tutti i membri dell'impresa oltre che come fonte di reddito, anche come adempimento di un dovere e prestazione di un servizio. Ciò importa pure che i lavoratori possano far sentire la loro voce e addurre il loro apporto all'efficiente funzionamento dell'impresa e al suo sviluppo. Osservava il nostro predecessore Pio XII: "la funzione economica e sociale che ogni uomo aspira a compiere, esige che lo svolgimento dell'attività di ciascuno non sia totalmente sottomesso alla volontà altrui" [28]. **Una concezione umana dell'impresa deve senza dubbio salvaguardare l'autorità e la necessaria efficienza della unità di direzione; ma non può ridurre i suoi collaboratori di ogni giorno al rango di semplici, silenziosi esecutori, senza alcuna possibilità di far valere la loro esperienza, interamente passivi nei riguardi di decisioni che dirigono la loro attività.**

84. Nell'epoca moderna si è verificato un ampio sviluppo del movimento associativo dei lavoratori e il generale suo riconoscimento negli ordinamenti giuridici dei diversi paesi e su piano internazionale, ai fini

specifici di collaborazione soprattutto mediante il contratto collettivo. **Non possiamo però non rilevare come sia opportuno o necessario che la voce dei lavoratori abbia possibilità di farsi sentire ed ascoltare**

96. Quel dubbio non ha ragione di esistere. **Il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi ha valore permanente, appunto perché è diritto naturale fondato sulla priorità ontologica e finalistica dei singoli esseri umani nei confronti della società. Del resto, vano sarebbe ribadire la libera iniziativa personale in campo economico, se a siffatta iniziativa non fosse acconsentito di disporre liberamente dei mezzi indispensabili alla sua affermazione. Inoltre, storia ed esperienza attestano che nei regimi politici, che non riconoscono il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi, sono compresse o soffocate le fondamentali espressioni della libertà; perciò è legittimo dedurre che esse trovino in quel diritto garanzia e incentivo.**

97. **In ciò trova la sua spiegazione il fatto che movimenti sociali-politici, che si propongono di conciliare nella convivenza la giustizia con la libertà, fino a ieri nettamente negativi nei confronti del diritto di proprietà privata sui beni strumentali, oggi, maggiormente edotti sulla realtà sociale, rivedono la propria posizione e assumono, in ordine a quel diritto, un atteggiamento sostanzialmente positivo.**

99. Inoltre, come abbiamo osservato, oggi le economiche, in molte comunità politiche, vanno rapidamente aumentando la loro efficienza produttiva. Sennonché, crescendo il reddito, giustizia ed equità esigono, come si è già visto, che venga pure elevata, nei limiti acconsentiti dal bene comune, la remunerazione del lavoro. Ciò permette più facilmente ai lavoratori di risparmiare e perciò di costituirsi un patrimonio. Non si comprende dunque come possa essere contestato il carattere naturale di un diritto che trova la sua prevalente fonte e il suo perenne alimento nella fecondità del lavoro; che costituisce un mezzo idoneo alla affermazione della persona umana e all'esercizio della responsabilità in tutti i campi; un elemento di consistenza e serenità per la vita familiare e di pacifico e ordinato sviluppo nella convivenza.

104. Nell'epoca moderna c'è la tendenza a un progressivo estendersi della proprietà che ha come soggetto lo Stato ed altri enti di diritto pubblico. Il fatto trova una spiegazione nelle funzioni sempre più ampie che il bene comune domanda ai poteri pubblici di svolgere. Però anche nella presente materia è da seguirsi il principio di sussidiarietà, sopra enunciato. **Per cui lo Stato ed altri enti di diritto pubblico non devono estendere la loro proprietà se non quando lo esigono motivi di evidente e vera necessità di bene comune, e non allo scopo di ridurre e tanto meno di eliminare la proprietà privata.**

108. Oggi tanto lo Stato che gli enti di diritto pubblico hanno esteso e continuano ad estendere il campo della loro presenza e iniziativa. **Non per questo però è venuta meno la ragione di essere della funzione sociale della proprietà privata, come alcuni erroneamente inclinano a pensare; giacché essa scaturisce dalla stessa natura del diritto di proprietà.** Inoltre vi è sempre una vasta gamma di situazioni dolorose e di bisogni delicati e nello stesso tempo acuti, che le forme ufficiali dell'azione pubblica non possono attingere e che comunque non sono in grado di soddisfare. Per cui rimane sempre aperto un vasto campo alla sensibilità umana e alla carità cristiana degli individui. Infine va pure osservato che per la promozione dei valori spirituali sono spesso più feconde le molteplici iniziative di singoli o di gruppi, che l'azione dei pubblici poteri.

109. **Ci piace qui ricordare come nel Vangelo il diritto di proprietà privata sui beni è ritenuto legittimo. Però nello stesso tempo il Maestro divino rivolge spesso ai ricchi pressanti inviti perché convertano i loro beni materiali, dispensandoli ai bisognosi, in beni spirituali:** beni che il ladro non ruba né la tignola o la ruggine rodono e che si ritroveranno aumentati nei granai eterni del Padre celeste: "Non cercate di accumulare tesori sopra la terra dove la ruggine e la tignola consumano, e dove i ladri dissotterrano e rubano, ma procurate di accumulare tesori nel cielo, dove la ruggine e la tignola non consumano" (Mt 6,19-20). E il Signore riterrà fatta o negata a se stesso la carità fatta o negata agli indigenti: "Ogni volta che avete fatto (queste cose) per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, le avete fatte a me" (Mt 25,40).